

## **Regolamento dell’Imposta di Soggiorno**

### **Comune di Castiglione Chiavarese**

#### **Città Metropolitana di Genova**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta .....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo .....	3
Articolo 4 - Tariffe .....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 - Obblighi tributari.....	4
Articolo 7 - Versamento dell’imposta .....	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento .....	5
Articolo 9 - Sanzioni .....	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva .....	6
Articolo 11 - Rimborsi .....	7
Articolo 12 - Contenzioso .....	7

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Castiglione Chiavarese in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1 giugno. A partire dal 2020, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorreranno dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Castiglione Chiavarese, fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Il periodo di applicazione è compreso dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, parchi per vacanza, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, locande, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castiglione Chiavarese.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Castiglione Chiavarese e non risulta iscritto all'anagrafe dell'Ente.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis, del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017.

### **Articolo 4 - Tariffe**

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
  - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
  - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
  - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
  - Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
  - Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
  - Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi diffusi;
  - Euro 1,00 al giorno per persona nelle locande;
  - Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
  - Euro 15,00 forfettarie per anno per piazzole stanziali in campeggi – parchi per vacanza;
  - Euro 1,00 al giorno per persona negli agriturismi;
  - Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico - alberghiere;
  - Euro 1,00 al giorno per persona nei bed and breakfast;
  - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
  - Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
  - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case per ferie;
  - Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

### **Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova, in ragione di due accompagnatori per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa, purché documentato con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della protezione civile e delle pubbliche assistenze che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
- gli ospiti del Comune di Castiglione Chiavarese.

## **Articolo 6 - Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2, sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

### **Articolo 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castiglione Chiavarese.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Castiglione Chiavarese;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Castiglione Chiavarese;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

### **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 50,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.